

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE

NUOVE AUTONOMIE. RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO

CALL FOR PAPERS

CONVEGNO DI STUDI

Specialità e differenziazione.
Le nuove frontiere del regionalismo italiano

16 - 17 DICEMBRE 2019

1. OGGETTO DEL CONVEGNO

Il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell'Università degli Studi di Messina, in collaborazione con *Nuove autonomie. Rivista di diritto pubblico*, intende organizzare un Convegno di studi sul tema *Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano*.

I referendum consultivi svoltisi in Veneto e in Lombardia il 22 ottobre 2017 e la separata iniziativa dell'Emilia-Romagna hanno dato avvio a una complessa trattativa con il Governo per il riconoscimento a tali Regioni, nelle modalità previste dall'art. 116, comma 3, Cost., di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Il rinnovato interesse politico per il regionalismo differenziato ha coinvolto successivamente diverse altre Regioni e ha suscitato un ampio dibattito pubblico. Da più parti forti critiche sono state mosse riguardo alle modalità con cui si sono svolte le trattative tra lo Stato e le Regioni, al mancato coinvolgimento del Parlamento in questa prima fase del processo di differenziazione, nonché alle possibili ricadute che la distribuzione alle Regioni «differenziate» delle risorse finanziarie utili allo svolgimento delle nuove funzioni potrebbe avere sul già notevole divario socio-economico che separa le ricche Regioni del Nord da quelle del Sud.

Se nel «contratto di governo», posto a base del primo Governo Conte, l'attuazione del regionalismo differenziato era definita come una «questione prioritaria», le «linee programmatiche» del secondo Governo Conte, manifestando maggiore attenzione per la salvaguardia della solidarietà interterritoriale e per l'unità nazionale, prevedono, al punto 20, che «è necessario completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica e economica; definisca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i fabbisogni standard; attui compiutamente l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'istituzione di un fondo di perequazione volto a garantire a tutti i cittadini la medesima qualità dei servizi».

Con l'organizzazione del presente Convegno si mira a offrire un'ulteriore occasione di approfondimento della tematica del regionalismo differenziato, anche in relazione all'impatto che tale processo potrebbe avere sull'intero sistema delle autonomie territoriali.

Costituiranno oggetto di analisi i tanti problemi suscitati dall'art. 116, comma 3, Cost., tra cui, in particolare, quelli riguardanti l'esigenza di adottare una legge di attuazione di tale previsione normativa; gli aspetti procedurali della differenziazione regionale e il ruolo che il Parlamento deve assumere all'interno di tale processo; l'impatto che la differenziazione stessa potrebbe avere sul sistema delle fonti normative dello Stato e su quello delle autonomie; l'allocatione delle funzioni amministrative e il principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale); i profili finanziari di tale processo; le ricadute ordinamentali che si potrebbero avere in riferimento al rapporto tra il «nuovo» tipo di autonomia regionale differenziata e quella speciale, riconosciuta ancora dai primi due commi dell'art. 116 Cost.

È, inoltre, intenzione dei promotori del Convegno sollecitare un ulteriore approfondimento sulle potenzialità tuttora inesprese dell'autonomia speciale, anche al fine di proporre interventi riformatori utili alla partecipazione degli enti dotati di autonomia speciale al nuovo processo di promozione del regionalismo italiano.

2. OBIETTIVI PARTICOLARI DI RICERCA

Il tema generale si articolerà in tre specifici profili di analisi:

a) *L'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. e le prospettive dell'autonomia speciale*

L'attuazione del regionalismo differenziato pone diversi problemi sia in riferimento alle procedure da seguire per la devoluzione delle competenze di cui

discorre la normativa in esame, sia riguardo alla differenza, costituzionalmente prevista, tra autonomia speciale *ex art. 116*, commi 1 e 2, e autonomia differenziata *ex art. 116*, comma 3.

In questo primo *panel* saranno trattate, innanzitutto, le questioni inerenti all'attuazione della normativa in esame, come, a titolo meramente esemplificativo, la necessità o meno di una legge attuativa dell'art. 116, comma 3, Cost.; i problemi relativi all'iniziativa del procedimento, alle modalità di consultazione degli enti locali, al rapporto tra intesa e legge rinforzata che disciplina l'autonomia differenziata e al ruolo da riconoscersi alle Camere nell'intero procedimento di differenziazione; nonché quelli riguardanti i controlli sullo svolgimento delle competenze devolute, i poteri sostitutivi, la reversibilità del procedimento di differenziazione, ecc.; e ancora quelli relativi all'impatto della stessa differenziazione sui rapporti tra legislazione statale e regionale, alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale. Saranno, inoltre, oggetto di approfondimento il tema dell'applicabilità dell'art. 116, comma 3, Cost. alle Regioni a statuto speciale, anche in base alla «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, nonché quello dei rapporti tra autonomia differenziata e autonomia speciale, nella cornice di una più ampia riflessione sui caratteri che potrebbe assumere la forma di Stato a seguito dell'attuazione del regionalismo differenziato.

b) *Regionalismo differenziato tra efficienza amministrativa e solidarietà economico-sociale*

L'art. 116, comma 3, Cost. prevede che l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia debba avere luogo nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost., ossia quelli di equilibrio del bilancio, di coesione e di solidarietà sociale. Il filo conduttore del dibattito che avrà luogo nel secondo *panel* sarà la dialettica tra le esigenze di efficienza amministrativa e quelle di attuazione della solidarietà economico-sociale. Si verificherà, più in generale, la fondatezza della visione funzionalista dell'autonomia regionale, che pare ispirare il regionalismo differenziato previsto dall'art. 116, comma 3.

Si esamineranno, in particolare, i rischi insiti in un processo di differenziazione che potrebbe trovare compimento in assenza della predisposizione delle garanzie previste dalla Costituzione e dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, nonché delle altre condizioni normative logicamente precedenti l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni. Si esamineranno, inoltre, le soluzioni inerenti ai profili finanziari della differenziazione, verso le quali si stanno orientando il Governo e le tre Regioni promotrici dell'attuale processo di attuazione

dell'art. 116, comma 3, Cost. (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna), anche alla luce delle ultime bozze di intesa.

c) Attuazione dell'art. 116, co. 3, Cost. e principio di sussidiarietà

Il terzo *panel* sarà dedicato ai riflessi del processo di attuazione del regionalismo differenziato sull'assetto delle funzioni amministrative e sull'allocazione delle stesse.

Tra i profili che costituiranno oggetto di analisi si segnala, in particolare, il problema della compatibilità dell'attribuzione di funzioni amministrative alla Regione con il principio di sussidiarietà verticale previsto dall'art. 118, comma 1, Cost. il quale, com'è noto, prevede un criterio di preferenza per i Comuni, facendo salva la possibilità che per assicurare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative, queste siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si approfondirà, inoltre, il tema degli spazi che residueranno per la sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'art. 118, comma 4, Cost., a seguito del processo di differenziazione.

Saranno, infine, esaminati i rischi che l'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. comporta per l'autonomia degli enti locali, che, in mancanza di adeguate forme di raccordo e di partecipazione nell'esercizio delle funzioni amministrative, potrebbero essere penalizzati dall'affermazione di un nuovo "centralismo regionale".

3. INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

Il Convegno si svolgerà il **16 e il 17 dicembre 2019** presso il **Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell'Università degli Studi di Messina**.

Le proposte di partecipazione dovranno pervenire, entro il **30 ottobre 2019**, al seguente indirizzo: **prudentev@unime.it**. Dovranno essere accompagnate da un abstract di **non più 3000 caratteri (spazi inclusi)**, dal titolo e sottotitolo, dall'indice (completo) e da una scheda con nome, cognome, qualifica, titoli di studio e luogo del loro conseguimento. Esse dovranno recare come oggetto la dizione «Call for papers - Convegno su "Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano"».

Le proposte pervenute saranno esaminate dal Comitato scientifico del Convegno, che comunicherà agli autori l'eventuale ammissione.

I contributi selezionati saranno illustrati dagli autori, nei tre *panel*, durante la seconda giornata del Convegno. È prevista la presenza di due *discussants* per ogni *panel*.

I *papers*, che non dovranno avere una lunghezza superiore ai **50.000 caratteri (spazi inclusi)**, dovranno pervenire, **entro il 20 novembre 2019**, al medesimo indirizzo di posta elettronica sopra indicato e saranno successivamente sottoposti, ai fini dell'eventuale pubblicazione, alla valutazione della Direzione della rivista *Nuove autonomie*.